

XVIII legislatura

A.S. 1437:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14
giugno 2019, n. 53, recante
disposizioni urgenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica"**
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Luglio 2019

n. 87



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL87, luglio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.....	1
Articolo 1 (<i>Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale</i>).....	5
Articolo 3-bis (<i>Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura</i>).....	8
Articolo 5 (<i>Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</i>).....	11
Articolo 6 (<i>Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152</i>).....	13
Articolo 7 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	14
Capo II Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza.....	14
Articolo 8 (<i>Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive</i>).....	14
Articolo 8-bis (<i>Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia</i>).....	19
Articolo 8-ter (<i>Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	20
Articolo 8-quater (<i>Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno</i>).....	22
Articolo 9 (<i>Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni</i>).....	23
Articolo 10 (<i>Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019</i>).....	25
Articolo 10-bis (<i>Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede</i>).....	27
Articolo 10-ter (<i>Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato</i>).....	29
Articolo 11 (<i>Disposizioni sui soggiorni di breve durata</i>).....	30
Articolo 12 (<i>Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio</i>).....	31
Articolo 12-bis (<i>Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno</i>).....	33
Articolo 12-ter (<i>Alimentazione del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno</i>).....	37
Capo III Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.....	38
Articolo 13 (<i>Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive</i>).....	38
Articolo 14 (<i>Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto</i>).....	40
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita</i>).....	40

Articolo 16 (<i>Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale</i>)	41
Articolo 16-bis (<i>Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48</i>).....	41
Articolo 17 (<i>Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88</i>).....	42
Articolo 17-bis (<i>Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	42

PREMESSA

Il disegno di legge è sprovvisto al momento della relazione tecnica di passaggio dopo l'approvazione in prima lettura e del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il presente dossier viene pubblicato in versione provvisoria in attesa del deposito della RT di passaggio.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1

(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

La norma integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico immigrazione) prevedendo che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e allorché si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di *Montego Bay* limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. È stabilito che il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 ribadisce il contenuto della norma, evidenziando che il nuovo comma 1-ter con il quale si attribuisce al Ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli dalla legge, è stabilito il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero, quando, in una specifica ottica di prevenzione, si ritenga necessario impedire il c.d. "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave in relazione alla quale si possano concretizzare – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – le condizioni di cui all'art. 19, comma 2, lettera g), della legge n. 689/1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia nel 1994.

Conclude riferendo che si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il ddl è sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 ***(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)***

Il comma 1 integra l'articolo 12 del testo unico immigrazione, ivi stabilendosi con l'inserimento del comma 6-*bis* che, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. Nel testo, così come riformulato nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura a seguito dell'approvazione di un emendamento corredato del parere favorevole del Governo¹, è stato altresì stabilito che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. Nel corso dell'esame in sede referente, la modifica al cpv. 6-*bis* ha altresì trasformato la responsabilità del proprietario dell'imbarcazione e dell'armatore della nave da responsabilità "diretta" a responsabilità "solidale". Rispetto al testo in vigore, dunque, la sanzione amministrativa è una sola: responsabile dell'illecito è il comandante della nave mentre armatore – e proprietario del mezzo, come previsto dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 – dovranno procedere al pagamento solo se non vi provvede il comandante (potendosi poi rivalere nei confronti dell'autore della violazione). È stata quindi apportata una ulteriore al testo del decreto: rispetto alla formulazione originaria, che prevedeva la sanzione accessoria della confisca della nave e il sequestro cautelare solo in caso di reiterazione della violazione, le Commissioni della Camera dei deputati hanno previsto l'immediato sequestro – e la conseguente confisca – senza attendere una seconda violazione.

Poi, sempre nel dispositivo richiamato al comma 1, con l'inserimento in prima lettura dei commi 6-*ter* e 6-*quater*², ivi prevedendosi che le navi sequestrate ai sensi del comma 6-*bis* possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare, ovvero, ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni, sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6-*ter*). Al comma 6-*quater* si è invece stabilito che quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, può assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-*ter*. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-*ter* è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi vengono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. È previsto che le navi non utilmente impiegabili e che siano rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Infine, con l'approvazione in Commissione sempre nel corso dell'esame in prima lettura, di un ulteriore emendamento dei relatori sprovvisto del parere favorevole del Governo³, si è provveduto all'inserimento anche del comma 1-*bis*, in cui si prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscono in un apposito

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 18 luglio 2019, pagina 24.

² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 25.

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 26.

fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione. È specificata nel dettaglio la procedura di ripartizione delle risorse del suddetto fondo tra le amministrazioni interessate: entro il 31 luglio di ciascun anno le amministrazioni che intendono partecipare al riparto devono comunicare al Ministero dell'interno gli oneri sostenuti per la gestione, custodia e distruzione delle navi; entro il 31 ottobre le risorse del fondo sono ripartite tra le suddette amministrazioni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della difesa e con quello dell'economia e delle finanze; è stabilito che le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. È poi stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il comma 2, anch'esso nel testo risultante all'esito delle modifiche approvate in Commissione referente nel corso dell'esame in prima lettura⁴, su espressa indicazione del V commissione della Camera, si è riformulata che la copertura finanziaria dei relativi oneri, come previsione e non tetto massimo di spesa, e rideterminata in: 650.000 euro per il 2019; 1.300.000 di euro annui a decorrere dal 2020. Ad essi si fa fronte – quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020 – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e – quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2020 – mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59 del 1997, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 certifica che la norma inserisce il comma 6-bis nell'articolo 12 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione ivi prevedendosi che, salvo alcune eccezioni, il comandante della nave è sempre tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e le limitazioni eventualmente posti dal Ministro dell'interno, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 11 del suddetto Testo Unico, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

L'inosservanza è sanzionata con la previsione del pagamento di una somma di denaro e, in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, con la sanzione accessoria della confisca della stessa.

All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede, secondo le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il prefetto territorialmente competente, il quale si farà carico dei conseguenti oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro o confiscate, peraltro stimati in misura contenuta in ragione della possibilità che l'incisiva deterrenza della norma faccia sì che il numero delle violazioni sia prevedibilmente limitato. In particolare, evidenzia che si prevede che, per l'anno 2019, gli oneri ammontino a 500.000 euro mentre, a decorrere dall'anno 2020, a 1.000.000 di euro annui.

Sottolinea che gli oneri in parola potranno, peraltro, essere in parte compensati dal valore delle imbarcazioni confiscate che andranno comunque ad incrementare il patrimonio disponibile dello Stato sia per il loro valore intrinseco, che per l'eventuale alienazione.

⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 24; 23 luglio 2019, pagina 50.

La norma prevede che agli oneri come sopra calcolati, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non avere osservazioni, per quanto di competenza⁵.

Il Governo, in sede di risposta ai rilievi formulati nel corso dell'esame in prima lettura, ha evidenziato che nella quantificazione "ci si è attenuti ad un valore *indicativo*, desunto dai tariffari utilizzati dalle Procure della Repubblica allorché si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale. In particolare, si è tenuto presente il "*Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro*. L'articolo 59 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2012, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare, alla Tabella "D" ad esso allegata, ove sono esposte le tariffe applicabili ai natanti. Ciò posto, alla luce dell'*esperienza maturata* in situazioni simili, si è ritenuto congruo stimare in un quadriennio il tempo medio necessario affinché un provvedimento amministrativo di sequestro esiti in una confisca definitiva e, a seguire, nella vendita ovvero nella rottamazione dell'imbarcazione; detta valutazione fa sì che le somme da attribuire al custode per natanti di lunghezza fuori tutto oltre i 10 metri sono pari a 6.444,24 euro a imbarcazione. A detti oneri debbono, peraltro, aggiungersi quelli – spesso rilevanti, tenendo conto che si tratta di navi vere e proprie – necessarie ad assicurare l'efficienza del mezzo sequestrato per l'ipotesi che la procedura amministrativa si concluda con il dissequestro e la restituzione del natante agli aventi titolo." Pertanto, prosegue la Nota del Governo "ipotizzandosi un numero di sequestri pari a n. 5 per ciascun semestre, con prevedibile riduzione degli stessi con il decorso del tempo, si è ritenuto prudente appostare per ciascuna imbarcazione una cifra pari a circa 60.000 euro anno/nave, sicché le somme stanziare dalla disposizione in commento appaiono più che sufficienti sia nell'ottica della loro configurazione in termini dei limiti di spesa, sia con riguardo agli effetti riconducibili alla deterrenza insita nella norma in questione"⁶.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, preso atto dei dettagliati chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, va solo aggiunto che sarebbero utili

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 luglio 2019, Appunto dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, pagina 63; 23 luglio 2019, Allegato 1, NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, *Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari*, pagina 69.

elementi idonei a confermare la fondatezza delle ipotesi considerate nella quantificazione "unitaria" dell'onere (ovvero, per ciascuna imbarcazione sottoposta a sequestro). Ciò detto, in particolare, in ordine agli oneri connessi alla manutenzione minima necessaria a garantire l'efficienza delle imbarcazioni durante il sequestro.

In merito all'inserimento dei commi *6-ter-6-quater* nell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione intervenuto in prima lettura, posto che le disposizioni ivi previste sono rette da due clausole di invarianza, si rammenta che l'articolo 17, comma *6-bis* della legge di contabilità, prescrive che siffatte clausole debbano sempre accompagnarsi con RT recanti l'indicazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In merito al comma *1-bis*, dal momento che si prevede che per le risorse iscritte nel fondo, le eventuali somme che non risultino impegnate entro la fine dell'esercizio potranno esserlo nell'esercizio successivo per cui il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, occorre confermare che tale facoltà sia in linea con il principio di "annualità" del bilancio – e con la relativa norma di attuazione di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità⁷.

Per contro, in merito alla prevista riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte dalla norma, ritenuto che si tratta di sanzioni di nuova introduzione e che il relativo gettito non risulta a rigore già attualmente scontato in bilancio, la destinazione delle somme alla spesa non sembrerebbe comportare nuovi oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto concerne il fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, sarebbero utili rassicurazioni in merito alla sostenibilità della riduzione ivi prevista, in considerazione della circostanza che anche altre disposizioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura trovano copertura a carico del medesimo fondo⁸.

Infine, in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe comunque richiesto l'apposito prospetto come previsto dall'articolo 17, comma 4 della legge di contabilità, aggiornato alle modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

Il comma 1 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, al fine di estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, d'ora innanzi sarà possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Il comma 2 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

⁷ Sul punto, il Dicastero dell'interno ha formulato rinvio al parere del Dipartimento della R.G.S.. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, doc. cit., pagina 70.

⁸ Segnatamente, si tratta le norme di cui agli articoli *8-ter*, comma 2, lettera a), *12-ter*, comma 2, lettera a), e *17-bis*, comma 2.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 evidenzia che la norma realizza il duplice scopo di estendere alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere i reati di cui all'articolo 12, comma 1, del testo unico in materia di immigrazione la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive, integrando l'attuale formulazione dell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., in cui sono menzionate solo le ipotesi di cui ai commi 3 e 3-*ter* del medesimo articolo 12.

Al riguardo, rappresenta che l'estensione della competenza delle procure distrettuali alle fattispecie di reato previste dalla norma in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di ordinaria attività giudiziaria, peraltro già espletata a legislazione vigente nelle ipotesi aggravate riguardanti la tipologia di reati in materia di immigrazione clandestina.

In tal senso, anche con riferimento alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, stima dunque un modesto incremento delle connesse attività, sebbene nell'ipotesi aggravata già opera la disciplina delle attività di intercettazione prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale (che a sua volta rimanda all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione).

Evidenzia che le attività connesse alle suddette intercettazioni potranno pertanto essere fronteggiate, mediante riprogrammazione delle spese, con l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia a legislazione vigente, alla Missione 6 – U.d.V. 1.4 “ Dipartimento degli affari di giustizia “Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria” – C.d.R. “ Dipartimento degli affari di giustizia” – Azione “*Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni*” sul capitolo 1363 “ *Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni*” che reca uno stanziamento di euro 218.718.734 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Nell'anno 2018 è stata sostenuta una spesa di euro 205.000.000 circa (dati di spesa al 13.2.2019 e in via di accertamento definitivo), inferiore dunque allo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363 (pari a complessivi euro 230.718.734), con conseguente insussistenza di situazioni debitorie.

Capitolo 1363 — anno 2018

Cap.	dotazione di bilancio definitiva per spese in conto competenza	variazione di bilancio definitive	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2018	debiti fuori bilancio
1363	230.718.734		230.718.734	205.000.000	0

Quindi, la RT illustra i dati che evidenziano, nel corso degli ultimi anni, una significativa riduzione della spesa per intercettazioni: si è infatti passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 ad una spesa di circa 245 milioni di euro nell'anno 2015 e di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016, aumentata a circa 230 milioni di euro nel solo anno 2017, ma diminuita a circa 205 milioni nell'anno 2018.

Riferisce inoltre su alcuni accordi transattivi intercorsi con società fornitrici.

Così come avvenuto nello scorso anno, infine, anche nel corso del 2018 l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della direttiva di cui al D.Lgs. n. 231/2002.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo di cui all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"), il ministero della Giustizia, avvalendosi di un apposito Gruppo di lavoro, ha adottato il decreto interministeriale 28 dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2018, con il quale sono state revisionate le voci di listino per le cd. prestazioni obbligatorie, al fine di conseguire, in conformità al disposto normativo una riduzione della spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino stabilite con il decreto interministeriale del 26.4.2001.

I primi effetti di risparmio sulla spesa del nuovo listino si sono potuti apprezzare soltanto a partire dall'anno 2018 (essendo il citato decreto interministeriale entrato in vigore in data 23 gennaio 2018, data della registrazione alla Corte dei conti).

In particolare, a fronte di una spesa per prestazioni obbligatorie pari ad euro 33.742.513 nel 2015 (18% della spesa complessiva), ad euro 32.465.849 nel 2016 (17% della spesa complessiva) e ad euro 32.481.752 nel 2017 (14% della spesa complessiva), nell'anno 2018 si è registrata una spesa pari ad euro 23.344.479 (in via di accertamento definitivo).

Le attività del gruppo di lavoro sono proseguite anche nell'anno 2019, al fine di definire il decreto di razionalizzazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione con la revisione delle relative tariffe, con la prospettiva di ulteriori effetti di risparmio sul capitolo di bilancio 1363.

Conclude affermando che con riferimento alla gestione del corrente anno, a fronte di uno stanziamento iniziale di 218.718.734 euro, sono stati impegnati alla data dell'11 giugno 2019 complessivi 149.157.658,26 euro, assegnati ai funzionari delegati presso le procure, a integrale copertura delle spese per intercettazioni fino all'ultimo trimestre del 2019, anche attraverso la rimodulazione dei fabbisogni nell'ambito della rete dei funzionari delegati.

Il ddl è al momento sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, va sottolineato, per i profili d'interesse, che l'impatto della norma, oltre al profilo di onerosità riconducibile alle attività di intercettazione preventiva, su cui la RT fornisce ampia illustrazione della capacità delle risorse già in bilancio di fornire idonea copertura, sembrerebbe riflettersi anche più in generale sulle attività ordinarie di funzionamento delle procure distrettuali e i connessi fabbisogni di personale, per cui andrebbe confermato che ai relativi oneri organizzativi e procedurali che conseguono alla norma in esame gli uffici potranno comunque far fronte avvalendosi delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.

Con specifico riferimento agli oneri da sostenersi per le intercettazioni, pur condividendo in linea di massima la valutazione di idoneità delle dotazioni già previste dalla legislazione vigente, andrebbe comunque fornita una stima degli ipotizzabili fabbisogni di spesa aggiuntivi derivanti dalla norma.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, considerata la certificata neutralità del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 3-bis ***(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)***

La norma, inserita nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura con un emendamento del relatore provvisto del parere favorevole del Governo⁹, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato per prevederlo anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'art. 1100 del codice della navigazione.

In merito alle diverse modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza¹⁰.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni

Articolo 4 ***(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)***

La norma così come riformulata nel corso dell'esame in Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, mediante l'approvazione di un emendamento corredato del parere favorevole del Governo¹¹, prevede la possibilità di ricorso ad operazioni "sotto copertura", relativamente alle investigazioni anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale.

È stato previsto che agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo per le fattispecie di reato in parola, per il concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 riferisce che l'articolo stanziava la somma di 500.000 euro per l'anno 2019, 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 1.500.000 euro per l'anno

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 26.

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.F., Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

¹¹ L'emendamento ha recepito i rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 9 luglio 2019. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 41.

2021 da destinare all'impiego in operazioni di polizia sotto copertura di operatori di polizia di Stati stranieri con i quali il nostro Paese abbia stipulato specifici accordi di cooperazione. Gli oneri previsti dalla disposizione sono sostenuti mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. La sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del capitolo 3410 al quale affluiscono le suddette entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a). Tale capitolo riporta, al 30 aprile 2019, una disponibilità di 3.749.459,20 euro che costituisce il saldo, positivo, tra le entrate (44.239.028,20 euro) e le assegnazioni (40.489569,00 euro), come riportato nella sottostante tabella:

OGGETTO	ENTRATE	ASSEGNAZIONI	DIFFERENZA
Evidenza informatica 1° bimestre 2019	15.109.559,23		
Evidenza informatica 2° bimestre 2019	29.129.468,97		
FINANZIAMENTI altre norme giuridiche:			
Finanziamento DL 13/2017 art. 22 comma 1 – lett. B		28.486.240,00	
Finanziamento DL 13/2018 + L.132/2018		12.003.329,00	
TOTALE AL 30/4/2019	44,239.028,20	40.48.9.569,00	3.749.459,20

Anche la proiezione annuale sotto riportata, relativa a tutte le norme poste a carico della legge 44/1999, dimostra che le entrate annuali sono sufficienti a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione in commento:

Legge 23 febbraio 1999, n. 44, art. 18, comma 1, lettera a)					
TUTTE le norme che devono essere finanziate con quota parte delle entrate					
CAP. ENTRATA 3410 – versamenti premi assicurativi					
OGGETTO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE	APPUNTI
DL 13/2017 art. 22 comma 1 – lett. B	22.670.500.00	28.486.240.00	28.486.240.00	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento centri immigrazione e protezione internazionale
L. 132/2018 art. 9, comma 2		1.860.915.00	1.860.915.00	a decorrere dal 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 9, comma 2-ter		2.481.220.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento nuove Sezioni commissioni territoriali
L. 132/2018 art. 18, comma 3-bis		25.000.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento CED interforze per polizia municipale
L. 132/2018 art. 31-ter' comma 3.2	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per indennità occupazione arbitraria immobili
L. 132/2018 art. 35--quater comma 1, punto c)		5.000.000.00		solo anno 2019 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento fondo per iniziative di sicurezza urbana
L. 132/2018 art. 37, comma 4		570.000.00	3.400.000.00	a decorrere dal 2020 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
L. 132/2018 art. 38, comma 2	66.194.00	66.194.00	66.194.00	a decorrere dal 2018 (decurtazione alla fonte)	Finanziamento Agenzia Nazionale dei beni confiscati
DL 31/8/2013, n. 101 convertito con L. 30/10/2013, n. 125	8.416.132.98			Importi variabili annualmente. Massimo 20 milioni l'anno.	Finanziamento dei contratti a T.D. del personale Sportelli Unici Immigrazione (ad esaurimento) Variazione bilancio del DPP+DAIT
L. 147/2013, art. 1 commi, 494-495	7.438.270.00			Importi variabili annualmente per le esigenze del 2313/3 ed altre Amministrazioni	Finanziamento del diritto di uno speciale assegno vitalizio a causa di atto terroristico. Variazione di questo CdR
TOTALE	40.591.096.98	40.489.569.00	35.813.349.00		

In sede di risposte durante l'esame in prima lettura, il Ministero dell'interno ha evidenziato che "allo scopo di effettuare una stima, sia pur necessariamente orientativa degli oneri relativi all'espletamento di operazioni c.d. undercover da parte di operatori delle forze di polizia nazionali, è stato effettuato un monitoraggio su base triennale, dal quale è emerso che la spesa complessiva annua ammonta ad euro 200.000, precisandosi la natura di valore tendenziale non aprioristicamente preventivabile nel suo esatto ammontare. Alla luce di tale premessa, si è pertanto proceduto alla stima del fabbisogno relativo all'espletamento delle medesime operazioni da parte di operatori stranieri, tenendo in considerazione le finalità alle quali sono state in passato già vincolate risorse economiche a legislazione vigente e seguendo un criterio in grado di ricomprendere le diverse tipologie e modalità di

espletamento delle attività sotto copertura. Le stesse, in quanto condotte da operatori stranieri, si presentano del tutto peculiari stanti le obiettive complessità dovute alle differenze linguistico- culturali e connesse alla necessità di penetrare nelle specificità territoriali e di contesto criminale che risultano, nell'*id quod plerumque accidit*, imprevedibili e non preventivabili quantitativamente. A titolo meramente esemplificativo, sono state ricomprese nella citata stima i costi per alloggi in location di rappresentanza ovvero quelli per la formazione specialistica. Per completezza, il dicastero ha evidenziato in via previsionale la compatibilità, anche per il periodo 2020/2021, della destinazione delle somme previste per gli scopi in parola rispetto alla riconduzione al fondo ex articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 44 del 1999, atteso il *trend* sia annuale che triennale della dotazione e della capienza del citato fondo"¹².

Al riguardo, per i profili di quantificazione, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura, considerando che il maggior onere recato dalla norma, a seguito della modifica intervenuta in prima lettura è da considerarsi in termini di previsione di spesa anziché in termini di limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti – al fine di fornire elementi circa la congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili – maggiori elementi informativi in merito ai fattori considerati nella stima della spesa in ragione annua formulata dal Ministero dell'interno, che pur essendo "non aprioristicamente preventivabile nel suo esatto ammontare"¹³, dovrebbe comunque esser stata formulata assumendo ipotesi sul numero dei procedimenti e in considerazione degli specifici fattori di spesa.

Inoltre, in merito ai profili di copertura, pur prendendo atto degli elementi forniti dalla RT che evidenziano, per il 2019, un saldo positivo tra le entrate annuali e le risorse impegnate a normativa vigente, prefigurabile in proiezione anche per il 2020-2021, andrebbe confermato che anche per gli anni 2020 e 2021 si possa prevedere che l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, sia compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi che sono già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse.

Circa l'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, per il triennio in gestione e a decorrere, andrebbe richiesto l'apposito prospetto previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

Articolo 5 ***(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)***

La norma riguarda l'obbligo di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive, di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, entro ventiquattr'ore dal loro

¹² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 luglio 2019, *Appunto.....*, doc. cit., pagina 65-66.

¹³ Si rinvia alla Nota n. 13.

arrivo. La novella al T.U.L.P.S. viene ad aggiungere che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza.

Per effetto degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura, corredata peraltro del parere favorevole del Governo¹⁴, sono stati inseriti i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

In particolare, il comma 1-*bis* prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate.

Il comma 1-*ter* subordina l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione entro 6 ore di cui al comma 1, all'adozione del decreto del Ministro dell'interno di integrazione delle modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati di cui al comma 1-*bis*. La disposizione in esame, pertanto, entrerà in vigore il 90° successivo alla pubblicazione del succitato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.

La RT annessa al ddl A.C. 1913 ribadisce che l'articolo reca la modifica dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, concernente il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevedendo che, in caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alle questure delle persone alloggiate da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, *B&B*, ecc.) vada effettuata "con immediatezza".

È evidente, infatti, che nel caso di soggiorni "giornalieri" l'Autorità di pubblica sicurezza debba essere avvisata tempestivamente, al fine di poter effettuare gli eventuali controlli prima che il soggetto lasci la struttura. La disposizione ha carattere ordinamentale e, quindi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulle integrazioni approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza¹⁵.

Al riguardo, per i profili di copertura, con specifico riferimento alle integrazioni apportate con l'inserimento dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, considerando gli elementi di rassicurazione prodotti nel corso dell'esame in prima lettura dall'Amministrazione dell'interno¹⁶, in merito ai sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e ai

¹⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 27-28.

¹⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

¹⁶ In particolare, il Ministero dell'interno ha riferito che " attualmente il sistema "Alloggiati Web" – amministrato dalla Polizia di Stato – consente ai gestori delle strutture ricettive dell'intero territorio nazionale di adempiere a quanto previsto dal novellato art. 109 del regio decreto n. 773/1931 (TULPS), inviando via internet le cosiddette "schede alloggiati", secondo le modalità prescritte nel decreto del Ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, in cui è disposto che la trasmissione dei dati – dalle strutture ricettive all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza (Questore) – debba avvenire in formato elettronico e che tali informazioni siano conservate, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, per 5 anni dall'inserimento. La norma approvata consentirà di velocizzare l'invio delle schede alloggiati da parte delle strutture ricettive, evitando di inserire i dati della clientela più volte, nei vari sistemi; saranno quindi sviluppati dei servizi di cooperazione applicativa che, in maniera del tutto automatica e trasparente, renderanno il dato fruibile al sistema "Alloggiati Web" direttamente all'atto dell'unico inserimento/registrazione dell'ospite sugli applicativi gestionali in uso alle strutture ricettive. Per l'implementazione dei suddetti servizi, si stima una spesa complessiva di circa 10.000 euro, che, comunque, non costituisce un nuovo onere a carico del bilancio dello Stato in quanto i costi relativi al sistema sono già interamente coperti da un

collegamenti con i sistemi delle strutture ricettive, per cui il dicastero ha assicurato potrà provvedere potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 **(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)**

L'articolo interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd. "*Legge Reale*"), con particolare riguardo alla disciplina concernente il regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In primo luogo, la lettera a), modifica l'articolo 5 della citata legge, che vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona: senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico (primo periodo del primo comma); in ogni caso, in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino (secondo periodo del primo comma). In particolare, con la norma di cui al punto 2, la pena edittale – che nella disciplina previgente è fissata per entrambe le modalità di commissione della contravvenzione nell'arresto da uno a due anni e nell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro – è inasprita per l'ipotesi di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico ed è determinata nell'arresto da due a tre anni e nell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.

Con la lettera b) si aggiunge l'articolo 5-bis, ivi prevedendosi che salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, debba essere punito con la reclusione da uno a quattro anni. Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, con il parere favorevole del Governo¹⁷, è stato previsto che quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 ribadisce che l'articolo introduce disposizioni finalizzate a rafforzare il vigente quadro normativo posto a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico modificando la legge 22 maggio 1975, n. 152.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, quindi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il ddl iniziale A.C. 1913 è sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

contratto di manutenzione correttiva ed evolutiva, con scadenza 31 dicembre 2021.". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, doc. cit., pagine 70-71.

¹⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 28- 29.

Articolo 7 **(Modifiche al codice penale)**

L'articolo apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

In particolare, la lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 339 c.p., prevedendo un'ulteriore circostanza aggravante per i reati di cui agli articoli 336 (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*), 337 (*Resistenza a un pubblico ufficiale*) e 338 (*Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti*) c.p., qualora le condotte siano poste in essere durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La lettera b) introduce una circostanza aggravante del reato di cui all'articolo 340 c.p. (*Interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità*), nel caso in cui la condotta incriminata sia posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In questi casi è prevista la pena della reclusione fino a due anni.

La lettera c) modifica l'articolo 419 c.p. (*Devastazione e Saccheggio*), introducendo una specifica aggravante qualora le condotte di devastazione e saccheggio vengano perpetrate nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La lettera d) interviene infine sull'articolo 635 c.p. (*Danneggiamento*), il quale disciplina il reato di danneggiamento. La disposizione introduce nell'articolo del codice un ulteriore comma, ai sensi del quale chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (numero 2). Conseguentemente all'introduzione della nuova autonoma ipotesi di danneggiamento è soppresso al primo comma dell'articolo 635 c.p. ogni riferimento alle manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (numero 1). Per coordinamento è infine modificato il quarto comma dell'articolo 635 c.p. (numero 3).

Nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, durante l'esame in Commissione in sede referente, sono state inasprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza inserendosi le lettere *b-bis*) e *b-ter*).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 certifica che la norma apporta modifiche al codice penale con la medesima finalità, di cui all'articolo 6, di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Si tratta di disposizioni ordinamentali, insuscettibili di determinare effetti finanziari.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 8

(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

Il comma 1 autorizza il Ministero della giustizia, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di

strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. A tal fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di n. 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 200 unità di Area I/Fascia retributiva F2 e n. 600 unità di Area II/Fascia retributiva F2, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Il comma 2 reca disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, che vengono quantificati in 3.861.324 euro per l'anno 2019 e in 27.029.263 euro per l'anno 2020, ivi prevedendosi che alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di parte corrente, per il federalismo amministrativo, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il comma 3 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 certifica che la norma introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

A tal fine, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, di un contingente massimo di n. 800 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area I (n. 200 unità) e II (n. 600 unità), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per l'assunzione del predetto personale, si applicano le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione prevede, infine, che l'amministrazione giudiziaria può indicare un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che abbiano i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.

In particolare, rappresenta che l'assunzione delle unità sopra indicate è elemento essenziale per agevolare le attività di cancelleria (afferenti agli uffici giudicanti) e di segreteria (afferenti agli uffici requirenti) successive al formarsi del giudicato penale. Innanzitutto, si osserva che il contributo offerto dal personale di Area I e di Area II interessato dall'intervento è soprattutto un contributo di supporto e sostegno all'attività propria delle qualifiche più esperte deputate ad adempimenti più complessi.

Nell'emergenza prospettata di un'esecuzione penale senza eccessivi ritardi, infatti, l'assunzione di personale a tempo determinato da destinare ad adempimenti routinari,

manuali o operativi e preliminari ad incombenze più qualificate – sotto la supervisione ed il controllo finale del dirigente della cancelleria o della segreteria o del personale preposto – risulta misura organizzativa efficace e necessaria ai fini di una consistente riduzione delle pendenze con abbattimento dell'arretrato e conseguimento di un'efficiente distribuzione dei carichi di lavoro.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la RT afferma che si può esemplificativamente indicare una serie di adempimenti ai quali il personale da assumere potrà dedicarsi direttamente o in collaborazione con il personale maggiormente qualificato e già operante negli uffici giudiziari.

Si tratta di attività connesse alla corretta formazione del titolo esecutivo quali: la tempestiva trasmissione della sentenza o di altro provvedimento al P.M.; l'esecuzione delle disposizioni civili; l'esecuzione delle pene pecuniarie; l'esecuzione dei provvedimenti di confisca e di destinazione dei beni ed ogni altra questione concernente la eseguibilità del titolo esecutivo, quali soprattutto quelle connesse alle iscrizioni al casellario giudiziale.

Per quanto riguarda, inoltre, le attività di segreteria degli uffici requirenti, si tratta di adempimenti collegati all'emissione dell'ordine di esecuzione del P.M., quali: la tenuta di scadenziari e registri, anche relativi alle diverse istanze correlate alla esecutività dell'ordine o alla sua sospensione nonché all'applicazione di misure alternative alla detenzione.

In buona sostanza, con l'intervento in esame, si vuole contribuire all'adeguamento dell'operato degli uffici giudiziari al rispetto delle scadenze temporali previste normativamente per l'espletamento puntuale e corretto degli adempimenti connessi all'esecutività della pena principale o accessoria.

Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Quanto agli oneri derivanti dalla disposizione gli stessi sono quantificati, con decorrenza 15 novembre 2019, in 3.861.324 euro per l'anno 2019 e in 27.029.263 euro per l'anno 2020, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n. 200 unità di personale amministrativo giudiziario di Area I/F2 e n. 600 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II/F2, del Ministero della giustizia, con decorrenza 15 novembre 2019, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Calcolo degli oneri accessori:

Quota FUA			
Area/Fascia	Quota FUA	O.R. (24.20+8.50)	FUA LORDO ANNO pro capite
II F2	964,00	315,23	1.279,23
I F1	899,00	293,97	1.192,97

Buoni Pasto		
GG. Lavorativi	Costo buono pasto	Totale costo annuo buoni pasto pro capite
99	€ 7,00	693,00

Lavoro straordinario diurno					
Area/Fascia	Aliquota oraria diurna	OO.RR. (24,20+8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15 ore x 11 mesi)	Totale straordinario annuo pro capite
II F2	12,73	4,16271	16,89271	165	2.787,30
I F2	11,89	3,88803	15,77803	165	2.603,37

Area/Fascia	Totale oneri accessori annui pro-capite
II F2	4.759,53
I F2	4.489,34

Aree/Fascia	Emolumenti				Oneri Amministrazione				TOTALE componente fissa	Trattamento accessorio complessivo oneri a carico PA	Totale onere unitario
	Stipendio	13 [^] mens.	Ind. Amm.	Totale	Fondo pensione	Opera prev.	IRAP	Totale oneri riflessi			
					24,20%	5,68%	8,50%				
II – F2	19.266	1.606	4.083	24.955	6.039	1.417	2.121	9.577	34.532	4.759,53	39.291,53
I – F2	17.993	1.499	3.697	23.189	5.612	1.317	1.971	8.900	32.089	4.489,34	36.578,34

Programma assunzioni a tempo determinato (12 mesi) personale amministrativo giudiziario						Costo unitario annuo	2019 (dal 15 novembre)	2020 (fino al 14 novembre)
			dal	al	Unità		Mesi 1,5	Mesi 10,5
DOG	II Area F2	Componente Stipendiale fissa	15/11/2019	14/11/2020	600	34.532,00	2.589.900,00	18.129.300,00
		Componente Stipendiale accessoria (FUA, straord., buoni pasto)				4.759,53	356.964,75	2.498.753,25
Totale II Area						39.291,53	2.946.864,75	20.628.053,25
DOG	I Area F2	Componente Stipendiale fissa	15/11/2019	14/11/2020	200	32.089,00	802.225,00	5.615.575,00
		Componente Stipendiale accessoria (FUA, straord., buoni pasto)				4.489,34	112.233,50	785.634,50
Totale I Area						36.578,34	914.458,50	6.401.209,50
Totale onere annuo						800	3.861.323,25	27.029.262,75
Totale onere arrotondato								30.890.586,00

Alla copertura dei predetti oneri si provvede, quanto ad euro 3.861.324 per l'anno 2019 e ad euro 27.029.263 per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Al comma 3 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Certifica infine che la sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione, atteso che le attuali disponibilità si attestano a circa 6,6 milioni di euro per il 2019 e a 50 milioni di euro per il 2020.

Il ddl A.C. 1913 è sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, *in primis* va preliminarmente rilevato che ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 del T.U.P.I. è stabilito che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno "ordinario" le pubbliche amministrazioni debbano assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento ivi previste all'articolo 35 del medesimo testo unico. Il comma 2 dell'articolo 36 citato prevede la possibilità di ricorrere a contratti "flessibili" esclusivamente al fine di coprire fabbisogni a carattere "temporaneo" o "eccezionale".

Venendo poi ai profili di stretta quantificazione, tenuto anche conto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura¹⁸ e in considerazione del fatto che la RT si sofferma in maniera dettagliata sui distinti ambiti di riferimento della platea assunzionale (a t.d., per la durata di un solo anno, a decorrere dal 16 novembre 2019, relativamente a n. 600 posizioni FII della seconda area e a n.200 posizioni FI della prima area di inquadramento), fornendo una puntuale esposizione dei dati e parametri adottati nella stima degli oneri inerenti sia al trattamento "fondamentale" che a quello "accessorio", così da pervenire alla determinazione di un onere complessivo di 3.861.324 euro per il 2019 e di 27.029.263 euro per il 2020, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe richiesta una conferma in merito alla piena congruità e all'aggiornamento (agli incrementi disposti dal CCNL 2016/2018) del parametro del costo unitario lordo annuo, considerato nella stima dell'onere relativo al trattamento economico "fondamentale" del personale di II area - profilo economico F2 che, almeno ad un primo esame, risulterebbe inferiore al dato analogo desumibile da ultimo dal D.P.C.M. del 20 giugno 2019 (Decreto di autorizzazione alla effettuazione di assunzioni a t.i. in favore di varie Amministrazioni pubbliche).

Discorso analogo anche per gli elementi del trattamento "accessorio" indicati dalla RT, per cui emergerebbero alcune lievi differenze nel loro confronto con quelli di importo leggermente superiori riportati dal Conto Annuale della R.G.S. per gli analoghi profili di inquadramento¹⁹.

¹⁸ Profili di quantificazione Ministero Giustizia/RGS ha specificato che il calcolo relativo alle giornate utili ai fini dell'erogazione dei buoni pasto è stato effettuato considerando: 4,5 settimane mensili x 2 buoni pasto a settimana x 11 mesi, per un totale di 99 buoni pasto su base annua per ciascun dipendente a tempo determinato. Inoltre, nel richiamare quanto espresso in norma e nella relazione tecnica, si conferma che le risorse stanziare sono da considerare limiti massimi di spesa. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 luglio 2019, Appunto....., doc. cit., pagina 66.

¹⁹ La Tabella 7 del citato Decreto citato indicherebbe in relazione al reclutamento di personale di analoga qualifica e inquadramento del C.C.N.L. funzioni centrali appartenente al dicastero della giustizia (II Fascia- F2) un onere annuo lordi di 35.791 euro anziché i 34.532 euro indicati dalla RT. Quanto agli elementi della retribuzione accessoria, il

Analoghe conferme andrebbero richieste anche in merito alla congruità dei dati impiegati nella determinazione dell'onere unitario per len.200 posizioni di I area, livello di inquadramento F2.

Le citate assicurazioni appaiono utili tenuto conto della piena equiparazione prevista dalla normativa vigente in tema di trattamento economico dei dipendenti a t.d. del comparto Ministeri, rispetto al trattamento economico spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, di pari qualifica e livello retributivo, appartenenti al medesimo comparto²⁰.

Va poi evidenziato che la RT non contiene riferimenti agli oneri da sostenersi per l'espletamento delle procedure di reclutamento né in merito alle dotazioni mobiliari e di postazioni lavorative cui il dicastero dovrà provvedersi per assicurare il pronto impiego degli assunti a t.d.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, premesso che la norma inerente alle platee assunzionali appare configurata in modo da rendere l'onere di spesa modulabile entro (fino a...) e contenibile nel limite massimo della spesa ivi previsto, considerato che ivi si provvede a compensazione del maggior onere mediante la riduzione equivalente del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (capitolo 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) per le annualità 2019 e 2020, andrebbe richiesta conferma circa l'esistenza delle necessarie disponibilità a valere di tale stanziamento per le medesime annualità, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati²¹.

Circa i profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbe acquisito il prospetto riepilogativo degli effetti previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

Articolo 8-bis **(Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento dei relatori provvisto del parere favorevole del Governo²² e dispone che, per la progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio.

Conto Annuale della RGS aggiornato al 2017 reca una indicazione di retribuzione "media" per il personale impiegatizio della seconda area del ministero della giustizia (di tutte le aree) di 5.758 euro lordi annui, di cui 314 euro di straordinario; 4.645 euro annui lordi di indennità fisse e 799 euro di altre indennità. Per il personale della I fascia, il Conto indica un ammontare annuo di retribuzione accessoria stimato in 4.758 euro, di cui 165 euro relativi allo straordinario; 3.835 euro relativi ad indennità fisse e 758 euro relativi ad altre indennità. Cfr. MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Dipartimento della Funzione Pubblica, D.P.C.M. 20 giugno 2019, *Autorizzazione alla effettuazione di assunzioni in favore di Amministrazioni varie per il triennio 2019/2021*, Tabella 7, pagina 21, sul sito *internet* del dicastero; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, *link* sul sito *internet* del dicastero.

²⁰ C.C.N.L. integrativo "Ministeri" (oggi comparto di "Funzioni centrali") 16 maggio 2001, articolo 19, comma 11.

²¹ Alla data del 15 luglio scorso il sistema *DATAMART-RGS* segnalava una disponibilità di competenza 2019 di 20,2 milioni di euro. Dato, quest'ultimo, presumibilmente al netto dell'accantonamento già realizzato. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *DATAMART-RGS*, interrogazione dello stato di previsione del Ministero dell'interno al 15 luglio 2019.

²² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 33.

Sulle diverse modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento, della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza²³.

In proposito, l'Amministrazione dell'interno ha precisato che la disposizione è intesa a risolvere criticità che pesano in modo significativo sulla funzionalità degli uffici territoriali di polizia, sedi di commissariati e caserme, permettendo di acquisire nuove e indispensabili sedi di servizio, attraverso investimenti operati da enti previdenziali pubblici.

La norma mira, in sostanza, a superare la situazione di stallo nei casi in cui l'ente previdenziale non sia in grado di effettuare una valutazione attendibile dell'investimento sulla base dei soli elementi resi disponibili con il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). In tali casi, infatti, allo stato gli enti previdenziali non possono anticipare spese o vincolarsi al pagamento di oneri dovendo attendere la validazione del progetto esecutivo e la conseguente autorizzazione all'acquisto, mentre, d'altro canto, il Demanio non può impiegare fondi per attività progettuali di dettaglio trattandosi di beni non ancora acquisiti dallo Stato. La disposizione, perciò, è intesa a consentire all'Agenzia del Demanio di predisporre i livelli di progettazione necessari avvalendosi delle risorse disponibili su tali capitoli, fermo restando il rimborso da parte dell'Ente acquirente, come previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 20.6.2017.". Ha certificato, infine, che "l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, ordinariamente finanziati con i pertinenti Piani generali.". Ad ogni modo, in merito al quesito se l'utilizzo delle risorse potesse incidere su iniziative avviate o in programma a legislazione vigente ovvero potesse determinare i presupposti per un successivo rifinanziamento, ha rimesso alle competenti valutazioni del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, trattandosi di capitoli di spesa di competenza del MEF²⁴.

Al riguardo, posto che la norma dispone la previsione di una attività aggiuntiva a carico delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, considerando i chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura in merito alle risorse interessate dalla norma in esame, non vi sono osservazioni.

Articolo 8-ter

(Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento dei relatori provvisto del parere favorevole del Governo²⁵. In particolare, ivi si dispone al comma 1 l'aumento dell'attribuzione

²³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

²⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagine 71-72.

²⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 33.

annua di ore di lavoro straordinario per il personale "operativo" del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 259.890 ore per l'anno 2019 e di 340.000 ore a decorrere dal 2020.

Il comma 2 provvede alla copertura – quanto a 380.000 euro per l'anno 2019 – mediante utilizzo delle risorse del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno e – quanto a 1.910.000 euro a decorrere dal 2020 – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. La tariffa media oraria del personale operativo, ai fini del calcolo della copertura finanziaria, è stata calcolata in circa 14 euro.

In merito alle diverse modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza²⁶.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione è configurata quale limite massimo di spesa, andrebbero richiesti i dati e gli elementi considerati nella quantificazione dell'onere, al fine di poterne trarre utili elementi di valutazione in merito il grado di congruità dello stanziamento rispetto ai fabbisogni prevedibili per il 2019 e a decorrere dal 2020.

In tal senso, in particolare, posto che la norma provvede all'innalzamento del monte ore di lavoro "straordinario" in ragione annua espressamente per il personale applicato a mansioni "operative" del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pur considerando gli elementi di analisi forniti dall'Amministrazione in prima lettura²⁷, sarebbe utile un quadro di sintesi dei fabbisogni previsti in ragione annua per tale platea di personale, fornendosi indicazioni più precise circa il numero di unità interessate dalla prevista indennità oraria per il monte ore aggiuntivo coperto con le risorse stanziata dalla norma in esame, distintamente per qualifiche e ruoli di appartenenza delle carriere non direttive e non dirigenziali²⁸.

²⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

²⁷ La contrattazione integrativa nazionale vigente indica un onere orario lordo dai 13,60 euro ai 14,7 euro, a seconda della qualifica e del ruolo di appartenenza, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le risorse finanziarie, *Assegnazione fondi anno 2016 per il compenso del lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei VVFF- Cap. 1801/03. Monitoraggio della spesa.*, Prot. 0019619 del 2/5/2016, tabella A.

²⁸ A tale proposito, il Ministero dell'interno ha riferito che "la quantificazione degli oneri è stata realizzata tenendo in considerazione il numero del personale in servizio che svolge funzioni operative ed il fatto che, per l'anno in corso, la somma stanziata considera le necessità relative agli ultimi mesi del 2019. L'onere della norma, quantificato nella tabella seguente, prende in considerazione la tariffa di 14,39 euro, quale media ponderata delle qualifiche del personale operativo, dal vigile del fuoco al direttivo, in ragione del personale in servizio". Ivi accludendo il seguente prospetto:

Poi, in merito ai profili di copertura, posto che la compensazione del previsto onere per il 2019 è stabilito avvenga mediante il ricorso alle risorse del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno e – quanto a 1.910.000 euro, a decorrere dal 2020 – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, andrebbe *in primis* confermata l'esistenza delle disponibilità del Fondo per l'attuazione del federalismo, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti medesimi, a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati e di quelli già previsti.

Articolo 8-quater

(Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento a firma dei relatori provvisto del parere favorevole del Governo²⁹ e prevede al comma 1 l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di funzione dirigenziale generale successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 113/2018, che ad oggi non risulta adottato³⁰. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della misura, si stabilisce che i maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico dirigenziale verranno compensati attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello "non generale", equivalente sotto il profilo finanziario. Per la piena efficacia ed attuazione della modifica prevista dovrà seguire, come richiamato dalla disposizione, la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero.

Il comma 2 modifica l'art. 12, co. 1, del D.L. 13 del 2017 (convertito da legge n. 46/2017) che ha autorizzato il Ministero dell'interno ad assumere fino a n. 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo e dispone che all'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali, determinata con "provvedimento di natura non regolamentare", il personale ivi assegnato è ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. La ricollocazione del personale avviene – previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria – nel rispettivo ambito regionale e sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione.

	ore	Tariffa media*	Importo (lordo dipendente)	Importo (lordo Stato)
ore autorizzate dall'articolo 11 della legge n. 246 del 2000	240.000	14,39	3.453.600	/
incremento proposto per il 2019	19.890	14,39	286.217	379.890
incremento proposto a decorrere dal 2020	100.000	14,39	1.439.000	1.909.553
Nuovo limite autorizzato dal 2020	340.000			

Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagina 72-73.

²⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 33-34.

³⁰ La disposizione richiamata, in particolare, ha previsto l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno entro il 31 dicembre 2018, necessaria per rendere effettive le modifiche ivi previste, ossia la riduzione di n.29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95/2012 (c.d. decreto *spending review*), nonché, per rendere effettivo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 maggio 2015, che in precedenza aveva disposto la riduzione della pianta organica del Ministero

Quanto alla mancanza di **RT**, sulle modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza³¹.

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di copertura, posto che la rimodulazione della dotazione organica ivi prevista è stabilito che avverrà comunque nella salvaguardia del principio di "invarianza" della spesa, ivi prevedendosi che l'incremento di una unità nella dotazione organica dei dirigenti generali dell'area contrattualizzata (dunque, non appartenenti alla carriera prefettizia) troverà compensazione, dalla contestuale riduzione di un numero "finanziariamente equivalente" di posizioni dirigenziali di seconda fascia della medesima area dei dirigenti contrattualizzati del dicastero dell'Interno, e avuta conferma, nel corso dell'esame in prima lettura, della piena sostenibilità di tale "compensazione", anche a fronte dei fabbisogni organizzativi e di funzionamento del dicastero,³² non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti "indotti" e degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S..

Sul comma 2, in considerazione della natura essenzialmente ordinamentale della norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

Il comma 1 ripristina la vigenza – ovvero, fino al 31 dicembre 2019 – dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L'articolo del Codice concerne il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La sua abrogazione è già attualmente prevista all'articolo 49 del decreto legislativo n. 51 del 2018. Essa vi è prevista come decorrente da un anno dall'entrata in vigore di tale decreto legislativo: dunque decorrente dall'8 giugno 2019. Si intende così che la "posticipazione" di tale termine, che ora si viene a prevedere,

³¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

³² Al riguardo, il dicastero dell'interno ha chiarito che "la modifica normativa non determina alcun effetto pregiudizievole sull'efficienza e sulla funzionalità del servizio svolto" rappresentando che "alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate, il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 228.170,63 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2A fascia, per oneri corrispondenti pari a euro 229.952,67. In particolare, segnala che il calcolo degli oneri finanziari per i dirigenti dell'Area I, di seconda fascia è stato operato con riferimento a n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di IA fascia economica e n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di II A fascia economica. Ha quindi fornito i prospetti di calcolo degli oneri retributivi sia con riferimento alla posizione dirigenziale di I fascia che con riguardo alle posizioni dirigenziali di II fascia, comprensivi di trattamento fondamentale (stipendio + indennità integrativa speciale), retribuzione di posizione per parte "fissa" e "variabile" e per la componente retributiva di "risultato". Aggiungendovi anche la IVC. Il tutto indicando anche gli oneri contributivi a carico dello Stato. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagina 73-75.

importi – giacché quel termine è ormai scaduto – il riacquisto della vigenza dell'articolo 57 del Codice (a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Il comma 2, proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017. In particolare, la lettera a) modifica l'art. 9, comma 1, per cui d'ora innanzi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 ivi previste dal decreto si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il 1° gennaio 2020, anziché dal 1° luglio 2019 come previsto dalla norma vigente. La lettera b) reca la modifica invece il comma 2 del citato articolo 9 del decreto legislativo n.216 del 2017, ivi prorogandosi al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione (art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n.216 del 2017) che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (art. 114 c.p.c.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'art. 292 c.p.c.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 evidenzia che la norma dispone che l'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della protezione dei dati personali), che attribuisce al Governo il compito di adottare uno specifico decreto del Presidente della Repubblica per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, sebbene abrogato dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprenda vigenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2019.

Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale ed è dunque insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2, afferma che ivi si prevede di posticipare al 31 dicembre 2019, il termine di acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la cui data originaria era stata fissata al 26 luglio 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'operatività della citata normativa è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali, sono tuttora in corso, e, pertanto, si rende necessario posticipare il termine predetto oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel comma 1139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La proroga aggiuntiva al 31 dicembre 2019 del termine di efficacia della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Conclude riferendo che dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'efficacia della disciplina delle intercettazioni e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già

finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n.216.

Il ddl iniziale A.C. 1913 è sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

Il comma 1 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale delle FFAA di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 certifica che la norma incrementa di ulteriori 500 unità il contingente di personale delle Forze Armate dell'Operazione Strade Sicure, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – già incrementato da precedenti disposizioni legislative – da impiegare nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, in occasione dello svolgimento dell'Universiade Napoli 2019.

Evidenzia che l'impiego di tale contingente si protrarrà dal 20 giugno al 14 luglio 2019, contestualmente allo svolgimento dell'evento, e sarà consentito nei limiti della spesa autorizzata.

Conseguentemente, la norma dispone l'autorizzazione di spesa di 1.214.141 euro per l'impiego delle suddette 500 unità di personale delle Forze Armate.

Per la quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e 13€ per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12,63€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP —24,20% – ed IRAP — 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;

ONERI UNA TANTUM:

- indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affrancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
- € 27.000 circa per n. 500 militari impiegati dal 20 giugno al 14 luglio 2019 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 3/4 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di euro 6.700 circa inclusi oneri di ricognizione;

- acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture, acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 57.000;

TOTALE ONERI

Il totale degli oneri è pari a 1.214.141 euro, come dettagliato nella sottostante scheda.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 sul Fondo per il federalismo amministrativo, di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno. La sostenibilità finanziaria dell'intervento è assicurata dalla capienza del fondo in questione, sufficiente a garantire la copertura degli oneri recati dalla disposizione, atteso che le attuali disponibilità si attestano a circa 6,6 milioni di euro per il 2019 e a 50 milioni di euro per il 2020.

Il ddl iniziale A.C. 1913 è sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto gli elementi integrativi forniti nel corso dell'esame in prima lettura in merito ai profili di quantificazione e copertura³³, non ci sono osservazioni.

Articolo 10-bis

(Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento dei relatori provvisto del parere espressamente favorevole del Governo³⁴. La norma reca una autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione. L'autorizzazione di spesa ammonta a 330.000 euro per l'anno 2019, 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. La copertura è assicurata da una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

³³ In merito ai profili di quantificazione, il Governo ha fatto presente che la quantificazione riportata nella relazione tecnica evidenzia l'onere massimo nel caso che le 500 unità vengano impiegate tutte per tutte le giornate del periodo previsto. Pertanto, non si ritiene che possa presentarsi la necessità di impiegare un numero inferiore di unità per rientrare nei limiti di spesa. Per i profili di copertura, con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dalla norma in argomento, ha segnalato che, come risulta dalle scritture contabili, sono stati già predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 luglio 2019, Appunto....., doc. cit., pag. 67.

³⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 34.

Quanto alla mancanza di **RT**, si segnala che sulle diverse modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di sua competenza³⁵.

Al riguardo, preliminarmente all'esame dei profili di quantificazione, considerando che il dispositivo è chiaramente formulato in forma di limite massimo di spesa, va evidenziato che la norma sembrerebbe riferirsi ad un onere "inderogabile": ragion per cui, a rigore, ogni qualvolta il personale delle FF.PP. si trovi ad assolvere al proprio servizio di "ordine pubblico" in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio, ovvero, esercizi privati di ristorazione "convenzionati", dovrebbe maturare il diritto al rimborso del pasto, andrebbe richiesto un chiarimento, atteso che la legislazione vigente dovrebbe già riconoscere al dipendente pubblico chiamato a svolgere il proprio servizio al di fuori del territorio di propria competenza, il diritto al trattamento di missione e al rimborso dei pasti nell'espletamento dell'incarico³⁶.

Ciò premesso, considerando lo speciale regime normativo vigente previsto per il personale delle FF.PP. applicato a servizi di ordine pubblico "fuori sede"³⁷, a cui spetta invece il solo buono pasto in tali evenienze, sia pure con alcune deroghe, dal momento che trattasi di onere "inderogabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, va segnalato che tali oneri sembrerebbero incompatibili con una autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa, per cui la le indicazioni acquisite dall'Amministrazione dell'interno nel corso dell'esame in prima lettura andrebbero confermate alla luce di dati più analitici riguardanti i fabbisogni di spesa le risorse che sarebbero già previste dalla legislazione vigente a copertura.

In tal senso, pur considerando gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura³⁸, andrebbero richiesti i dati e parametri a valore considerati nella spesa annua e il numero degli operatori di polizia ipotizzati nello svolgimento di compiti di ordine pubblico "fuori sede" in ragione annua, al fine di certificare il grado di congruità delle risorse aggiuntive stanziare a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili.

³⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

³⁶ Articolo 14 della legge 836/1973 e, per il personale delle FFPPP, articolo 7, comma 2, del DPR 164/2002 e successive modificazioni.

³⁷ MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Circolare RS/01/74/4713 del 12 febbraio 2019, *Disposizioni in materia di mense di servizio in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato*, pagine 2-3.

³⁸ In proposito, l'Amministrazione dell'interno si è limitata a riferire che " gli oneri complessivi sono stati calcolati tenuto conto dell'ormai consolidato rapporto d'impiego delle varie Forze di polizia nei servizi di ordine pubblico (40% Polizia di Stato, 40% Arma dei Carabinieri, 20% Guardia di Finanza)". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagina 75-76.

Articolo 10-ter

(Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento a firma dei relatori provvisto del parere espressamente favorevole del Governo³⁹. In particolare, ivi il comma 1 dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato con funzioni di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento del personale della Polizia. In particolare, la disposizione, aggiunge i commi da *2-bis* a *2-quater* all'articolo 6 della legge 78 del 2000.

In primis, sulla base del nuovo comma *2-bis*, all'Ispettorato scuole è preposto un dirigente generale "nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali, in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza".

Il comma *2-ter* rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione e delle competenze del neo istituito Ispettorato.

Il successivo comma *2-quater* si prevede la neutralità finanziaria delle previsioni contenute nei precedenti commi, stabilendo che ai relativi adempimenti si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Circa l'assenza di **RT**, si segnala che sulle diverse modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di sua competenza⁴⁰.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerato che l'ufficio dirigenziale di livello generale è presumibilmente da considerarsi in relazione all'ambito dei dirigenti appartenenti all'organico dei dirigenti "generali" della Polizia di Stato, in considerazione anche la inequivoca specificità "tecnica" dei compiti assegnati al nuovo ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza⁴¹, va non di meno sottolineato che la configurazione dell'inquadramento nel grado della carriera dirigenziale sarà possibile solo all'atto della emanazione del D.M. e che tal profilo è già di per sé suscettibile di determinare differenti riflessi "finanziari": nel caso il posto sia occupato da un Dirigente generale di P.S. o da altre figure dirigenziali della medesima carriera dei funzionari dirigenti di P.S., come evidenziato anche dalla Amministrazione dell'interno nel corso dell'esame in prima lettura⁴².

³⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 34.

⁴⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

⁴¹ Ad oggi la dotazione organica dei dirigenti generali della Polizia di Stato consta di n.32 unità. Nell'ambito dei profili "funzionali" dei Dirigenti generali di Pubblica sicurezza, tabella A allegata al DPR 335/1982, come da ultimo sostituita dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 126/2018, si legge " Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza". Si segnala che ad oggi, tutte le direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono occupate da prefetti/viceprefetti e/o da dirigenti generali di pubblica sicurezza.

⁴² Sul punto, l'Amministrazione dell'interno ha chiarito che "l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato non costituirà propriamente un "plessò" del Dipartimento della pubblica sicurezza. Piuttosto, esso rappresenterà una struttura destinata a dipendere dal Dipartimento stesso, al pari di tutti gli altri Ispettorati previsti dall'art. 5 del D.P.R. n.

Ciò detto, va considerato che l'organico di Dirigenti generali è già definito dalla legislazione vigente, e che, pertanto, la norma in esame sembrerebbe determinare un fabbisogno aggiuntivo in tale specifico ambito organico/professionale, va rammentato che la legge di contabilità consente il rinvio della verifica degli effetti finanziari delle nuove norme di legge, solo allorché si sia in presenza di alcune tipologie di dispositivi di legge delega (articolo 17, comma 2, della legge di contabilità).

Nel complesso, va poi rammentato che la clausola di invarianza al comma 2-*quater*, al fine di certificare la neutralità dell'istituzione del nuovo ufficio di livello generale nell'ambito del Dipartimento di P.S., dovrebbe essere opportunamente accompagnata dalla esposizione dei dati indispensabili a comprovarne la effettiva sostenibilità della nuova articolazione organizzativa a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Articolo 11

(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

La norma, come modificata in prima lettura, novellando la legge n. 68 del 2007, recante "*Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo, ricerca scientifica e studio*" introduce una duplice fattispecie di ingresso in Italia – per missione e per gara sportiva – tra quelle per cui il permesso di soggiorno non sia necessario (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi)

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 ribadisce che la norma estende le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata, previste dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 in favore degli stranieri che giungono in Italia per visite, affari, turismo e studio, anche alle ipotesi correlate alla partecipazione di atleti a gare sportive e al personale impegnato in servizi di missione. Tali categorie, infatti, ai fini della regolare permanenza sul territorio italiano e seppure per periodi mai superiori a tre mesi, sono tenute a richiedere entro otto giorni dall'ingresso nel Paese rispettivamente, il permesso di soggiorno per gara sportiva o per missione.

201/2008. La scelta organizzativa consentirà di rendere più snella ed efficace la gestione del “comparto” che riunisce le diverse strutture deputate alla formazione e all’addestramento professionale del personale della Polizia di Stato, il cui livello di impegno conoscerà un prolungato “picco” nei prossimi anni. Difatti, la “curva demografica” evidenzia come nel prossimo decennio la Polizia di Stato dovrà assicurare il turn over di una cospicua percentuale del personale in servizio. Ciò si tradurrà nella necessità di garantire, oltre alle attività addestrative di tipo specialistico, le iniziative di formazione iniziale, con la conseguenza che l’intera capacità ricettiva degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato (circa 4.000 posti) sarà nel prossimo decennio impiegata a pieno regime. In questo contesto, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvederà a sviluppare solo gli indirizzi generali in materia di formazione e addestramento, nonché le attività di controllo dei flussi finanziari riguardanti le attività di formazione e addestramento medesime. L’Ispettorato garantirà, invece, l’azione di coordinamento e di controllo sull’intero “Comparto Scuole” della Polizia di Stato, provvedendo, tra l’altro, alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione dei corsi di formazione di base, dei corsi di progressione in carriera, nonché dei percorsi formativi specialistici e dei seminari di aggiornamento. A tali attività si aggiungeranno anche quelle di ricerca, studio ed innovazione dei programmi e delle metodologie di formazione, di elaborazione di progetti di collaborazione, nell’ambito di competenza, con istituzioni pubbliche e soggetti privati, nonché con le Forze di polizia di altri Paesi europei e non.”. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagine 76-78.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse umane e strumentali disponibili presso gli uffici delle Questure e presso gli Uffici di frontiera sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività connesse al ricevimento della dichiarazione di presenza, che vengono già praticate per i turisti stranieri.

Il ddl è al momento sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12 ***(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)***

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale.

Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo, potrà essere successivamente incrementata da una quota annua al massimo di 50 milioni di euro all'anno, a valere su una quota delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti posti in essere dal Ministero dell'interno in attuazione della legge di bilancio 2019.

Il comma 3 stabilisce che alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 certifica che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali con finalità premiali per la particolare collaborazione prestata nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.

Ivi si stabilisce che al fondo in questione sia assegnata una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 — 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT certifica che tale copertura è pienamente coerente con la destinazione degli accantonamenti di parte corrente di cui sopra. Invero, sottolinea che si tratta, nel caso

concreto, di assegnare copertura finanziaria a impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori, volte ad incentivare un atteggiamento di piena collaborazione dei Paesi stessi in materia di rimpatri di stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale.

La dotazione del fondo potrà essere incrementata mediante trasferimento di una quota annua non superiore a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il citato comma 767 ha demandato al Ministero dell'interno di provvedere sia alla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione sia alla riduzione del costo giornaliero di accoglienza, con conseguenti risparmi, determinati su base annua, prioritariamente destinati alla estinzione di debiti pregressi dell'Amministrazione dell'interno. Il secondo periodo del comma 767 dispone, inoltre, che gli "eventuali ulteriori risparmi, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno" confluiscono in un apposito fondo destinato alle esigenze di funzionamento del Ministero dell'interno. È a tali "ulteriori risparmi" che rinvia il comma 2 dell'articolo in esame, prevedendo che le somme da destinare all'alimentazione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio relative siano annualmente individuate con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono accertati i suddetti eventuali ulteriori risparmi; l'indicazione della quota annua massima consente di adeguare le somme trasferite alle esigenze dell'istituendo Fondo ed ai risparmi effettivamente accertati.

La disposizione non altera i saldi di finanza pubblica, atteso che attinge a risorse già stanziata nella legge di bilancio e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.

Il ddl è al momento sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al comma 1, in considerazione della circostanza che trattasi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per contro, in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che ai relativi oneri il comma 3 prevede che si dovrà provvedere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, andrebbero acquisite conferme in merito all'esistenza delle disponibilità a valere di tali stanziamenti.

Quanto al comma 2, tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura e in considerazione del fatto che il fondo di premialità potrà essere incrementato solo nell'eventualità che dalla revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e per l'accoglienza dei migranti si dovessero realizzare "risparmi"

eccedenti quelli indicati dal comma 767 della legge di bilancio 2019 e già destinati ai sensi della legislazione vigente⁴³, non ci sono osservazioni.

Articolo 12-bis **(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura in seguito all'approvazione in Commissione referente di un emendamento a firma dei relatori provvisto del parere espressamente favorevole del Governo⁴⁴.

In particolare, la norma reca alcune misure in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'Amministrazione dell'interno.

Il comma 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato.

Il comma 2 fissa l'importo del buono pasto spettante al personale del comparto difesa e sicurezza in 7 euro. Ai relativi oneri, pari a euro 298.544 per il 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dal 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del DPCM 21 marzo 2018, (ripartizione fondi per trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

Il comma 3, lettera a), incrementa gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 449.370 euro per il 2019, di 407.329 euro per il 2020, di 1.362.890 euro per il 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2022⁴⁵. Le lettere b) e c) del comma 3 fissano – limitatamente al biennio 2019-2020 – in 6 mesi con 1 mese di applicazione pratica la durata del corso di formazione per allievi vigili del fuoco che l'articolo 6 del D.lgs. n. 217/2005 stabilisce in 9 mesi di cui 3 mesi di applicazione pratica. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 350.630 euro per il 2019, di 592.671 euro per il 2020 e di 137.110 euro per il 2021.

Il comma 4, lettera a), istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2019, di 2,5 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Si prevede, inoltre, la possibilità di incrementare ulteriormente sia tali fondi, sia il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di cui alla legge 145/2018, art. 1, comma 149.

Il comma 4, lettera b), prevede invece la possibilità di incrementare le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 149, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e del fondo istituito dal menzionato al comma 4, lett. a) rispettivamente fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione di automezzi del programma "*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della*

⁴³ In ordine alla richiesta di conferma concernente l'assenza di profili potenziali di pregiudizio per la funzionalità del Ministero dell'interno derivanti dall'impiego di eventuali ulteriori risparmi di spesa, diversi rispetto a quelli di cui al primo periodo del comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, il governo ha rappresentato che *ex adverso* tali risparmi "ulteriori" potrebbero incrementare e ottimizzare la funzionalità del predetto Ministero. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 3 luglio 2019, Appunto....., doc. cit., pagina 67.

⁴⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 35 e 37.

⁴⁵ L'impiego del personale volontario è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per il 2019, a euro 21.578.172 per il 2020, a euro 22.533.733 per il 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dal 2022.

sicurezza pubblica” nell’ambito della missione “*Ordine pubblico e sicurezza*”, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

Il comma 5 incrementa il fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri derivanti da alcune delle disposizioni introdotte dall’articolo in esame stabilendo, in particolare, che agli oneri di cui ai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Circa le integrazioni approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell’esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di sua competenza⁴⁶.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti ai commi 1-2 e 3-5, considerando che le norme recano tutte autorizzazioni formulate quali tetti massimi di spesa, tenuto conto dei dettagliati elementi e dati forniti nel corso dell’esame in prima lettura in relazione alle singole norme, da considerarsi indispensabili ai fini della verifica del grado di congruità degli stanziamenti previsti a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili, non ci sono osservazioni.

In particolare, sul comma 1, posto che ivi si autorizza un limite massimo di spesa paria a 2 milioni di euro per il 2019 e a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato, andrebbero richieste indicazioni in merito ai fabbisogni di spesa cui tali risorse sarebbero destinate e in merito ai parametri considerati nel calcolo dei relativi oneri.

In merito poi al comma 2, posto che l’Amministrazione dell’Interno ha evidenziato in dettaglio i fabbisogni di spesa di ciascuna Forza di polizia e Forza armata per il riconoscimento dei buoni pasto agli appartenenti alla carriera dirigenziale delle FFPP e delle FF.AA., nulla da osservare⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

⁴⁷ L’Amministrazione dell’Interno ha infatti riferito che la norma si rende necessaria per uniformare il vigente sistema di vettovagliamento con particolare riferimento al personale dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate – ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto – che, nelle more della stipula del primo accordo negoziale, fruisce di un buono pasto del valore di 4,65 euro, nonché al personale di diritto pubblico della carriera dirigenziale penitenziaria al quale si applica, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti della Polizia di Stato e, inoltre, agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia. Ha precisato che la modifica normativa, pertanto, è finalizzata ad estendere a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa e delle Capitanerie di porto con qualifica dirigenziale la concessione del buono pasto come già disciplinato dal citato D.P.R. 51/2009 (7 euro). Gli oneri complessivi ammontano, per l’anno 2019, a 298.544 euro e a 895.632 euro a decorrere dall’anno 2020, suddivisi come segue: a) anno 2019:Polizia di Stato: euro 62.980;Arma dei Carabinieri: euro 6.016;Corpo della Guardia di Finanza: euro 11.280;Corpo di Polizia penitenziaria: euro 18.800, cui si aggiungono euro 10.340 per i dirigenti penitenziari; Forze Armate, compreso dirigenti del Corpo delle Capitanerie di porto: euro 189.128;b) a decorrere dall’anno 2020:Polizia di Stato: euro 188.940;Arma dei Carabinieri: euro 18.048;Corpo della Guardia di Finanza:

Ad ogni modo, va comunque sottolineato che la norma reca una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, pur a fronte di adempimenti di carattere obbligatorio riconducibili ai fattori di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità.

In termini analoghi, sul comma 3, lettere a) e b)-c), alla luce dei dettagliati chiarimenti forniti in prima lettura per i distinti profili di onerosità⁴⁸, pur non avendo particolari osservazioni, tenuto conto della circostanza che l'attuazione di tali disposizioni è prevista

euro 33.840;Corpo di polizia penitenziaria: euro 56.400, cui si aggiungono euro 31.020 per i dirigenti penitenziari; Forze Armate: euro 567.384.Detti importi sono stati quantificati calcolando 20 buoni pasto mensili per il numero medio dei dirigenti beneficiari della misura in questione (335 unità per P.d.S.; 32 unità per CC; 60 unità per GdF; 155 unità per Polizia Penitenziaria; 1006 unità per FF. AA.), moltiplicati per un periodo di 4 mesi, intercorrente fra il settembre 2019 e il dicembre 2019, nonché per 12 mesi a decorrere dall'anno 2020.Evidenza che all'onere complessivo si fa fronte con le risorse destinate, pro-quota, all'area negoziale dei dirigenti, secondo il riparto effettuato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 45.Il buono pasto in questione viene erogato in formato elettronico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 16 e 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha innalzato il limite di non tassabilità delle prestazioni e indennità sostitutive da un importo di 5,29 euro a 7,00 euro, la disposizione non comporta oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Con riguardo infine alle ulteriori osservazioni sul punto, si assicura che la disposizione non rischierà di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagine 78-79.

⁴⁸ In particolare, l'Amministrazione dell'Interno ha riferito, in merito al comma 3, lettera a), che la norma ivi prevista riguarda l'incremento dei richiami del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Che la richiesta di ulteriori risorse finalizzate ad incrementare i tetti di spesa per l'impiego del personale volontario è motivata dall'esigenza di far fronte alla necessità di completare la capacità di risposta operativa espressa dal Corpo nazionale attraverso il ricorso quotidiano alle prestazioni della componente volontaria. Ha precisato che "l'assunzione di personale permanente è riuscita solo in parte a compensare il conseguente fortissimo taglio dei richiami del personale volontario, mentre nel frattempo va evidenziato anche che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni". Dunque, la disposizione in argomento, incrementando tali risorse di altri 1.5 milioni di euro a regime, costituisce un ulteriore passo di un percorso volto ad aumentare, gradualmente, la possibilità di richiamare i predetti volontari in una misura più corrispondente alle reali necessità della macchina del soccorso assicurata al Paese dal Corpo nazionale". Quanto al comma 3, lettera b), ha evidenziato che ivi "la modifica assume il carattere della necessità al fine di assicurare il buon esito delle cospicue immissioni in servizio previste nel prossimo biennio. Precisa che la durata del corso proposta è quella che ha consentito di formare tutti gli allievi vigili del fuoco a partire dal 2011 e che, solo con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è stata portata a nove mesi, sottolineando che i nove mesi di corso sono compatibili con le procedure ordinarie di assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco operate attraverso l'assorbimento del cento per cento del *turn over* del personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, che, negli ultimi anni, si è venuto in media a determinare in circa 500/600 posti disponibili all'anno e tengono conto della capacità ricettiva delle scuole di formazione di questo Dipartimento. Ha evidenziato, inoltre, che il citato quadro presenta una situazione con evidenti connotati di eccezionalità che giustifica ampiamente la norma proposta circa la durata del corso di formazione e l'applicazione del nuovo regime non consentirebbe, invece, di disporre di sufficiente tempo per svolgere tutti i corsi di formazione conseguenti alle suddette disposizioni normative e di effettuare, entro le previste scadenze, tutte le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco programmate negli anni 2019 e 2020, con intuibili ricadute sull'obiettivo indicato dal legislatore di "garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Conclude, riferendo che gli oneri finanziari scaturenti dalla proposta emendativa, di cui dà dimostrazione nelle tabelle, sono rappresentati dall'incremento della spesa stipendiale determinato dal conseguimento, con un anticipo di tre mesi, della qualifica di vigile del fuoco al termine del corso di formazione e che la quantificazione, pertanto, del differenziale retributivo esistente tra le predette qualifiche di allievo vigile del fuoco e vigile del fuoco ed ha impatto sulle annualità 2019, 2020 e 2021". Conclude riferendo che la disposizione non determina, viceversa oneri finanziari "a regime" poiché l'anticipato conseguimento della qualifica di vigile del fuoco non ha analoghi effetti sui successivi sviluppi di carriera in quanto l'anzianità di servizio inizia a decorrere dalla data di inquadramento nella qualifica di allievo vigile del fuoco. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 23 luglio 2019, pagina 80-85.

nel limite di specifiche autorizzazioni, si sottolinea che gli oneri di cui trattasi sono riferibili a fattori di spesa obbligatoria.

Sul comma 4, lettere a), posto che ivi si istituisce un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2019, di 2,5 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di "posizione" e la retribuzione di "risultato" del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno – prevedendosi, inoltre, la possibilità di incrementare ulteriormente sia tali fondi, sia il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di cui alla legge 145/2018, art. 1, comma 149 – andrebbero richiesti i dati inerenti alla previsione degli incrementi unitari delle retribuzioni di posizione e di risultato per il personale dirigenziale interessato dell'Amministrazione degli interni .

In merito alla lettera b) del comma 4, in cui si prevede la possibilità di incrementare le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 149, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e del fondo istituito dal menzionato al comma 4, lett. a), rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante risparmi "strutturali" di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione dei programmi di spesa ivi indicati, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla compatibilità della destinazione dei risparmi alle citate finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Sul comma 5, ivi trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Sul comma 6, posto che ivi si provvede alla copertura degli oneri di spesa previsti ai commi 1 e 3-5, prevedendosi una riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità da ridurre a compensazione.

Inoltre, per quanto concerne il profilo dell'impatto delle norme previste dall'articolo in esame sui saldi di finanza pubblica, andrebbe richiesto il prospetto riepilogativo degli effetti previsti dalle norme, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

Articolo 12-ter

(Alimentazione del Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento dei relatori approvato in Commissione provvisto del parere espressamente favorevole del Governo⁴⁹.

In particolare, al comma 1 si stabilisce che allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provveda: a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza⁵⁰.

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi al comma 1, posto che l'autorizzazione ivi riportata appare formulata come limite massimo di spesa e che l'onere sotteso alla medesima si configura come chiaramente modulabile entro un limite massimo di risorse, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, venendo ai profili di copertura, posto che alla compensazione degli oneri relativi oneri di spesa prevista dal comma 1, si provvede, per il 2019, a carico di una riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, iscritto nello dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, andrebbe solo confermata l'esistenza delle disponibilità a valere dei citati stanziamenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse iscritte nei medesimi a fronte di eventuali iniziative legislative di spesa già programmate.

⁴⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 37.

⁵⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.F. Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 13

(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

Il comma 1 dell'articolo 13 interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativamente ad Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

In particolare, la lettera a) modifica e integra l'articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, modificando il comma 1⁵¹ (numero 1) e inserendo il comma 1-ter, dove si prevede che il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. (numero 2). Ai numeri 3)-6) si apportano ulteriori modifiche ordinamentali ai commi 5, 7, 8-bis del medesimo articolo. In particolare, al numero 3), come sostituito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento corredato del parere favorevole del Governo⁵², al comma 5, il terzo periodo è sostituito stabilendosi che la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10 (in precedenza da 5 a 8 anni mentre il testo originario del decreto-legge prevede da 6 a 10 anni).».

Parimenti, al numero 5), come sostituito nel corso dell'esame in prima lettura con l'approvazione di un emendamento corredato del parere favorevole del Governo⁵³, si subordina il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, alternativamente, nella riparazione

⁵¹ In particolare, il nuovo testo prevede che ivi stabilendosi che il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive; d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive

⁵² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 38.

⁵³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 38.

dei danni causati mediante risarcimento anche in forma specifica; nella collaborazione con le autorità ai fini dell'individuazione di altri autori o partecipanti ai fatti che hanno determinato il DASPO; nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

Poi, con le lettere b) e c) si interviene rispettivamente, sugli articoli 6-*quater* e 6-*quinqües* della legge n. 401 del 1989, per estendere anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti.

Il comma 2, alle lettere a)-c), modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007¹⁴ per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913, evidenzia *in primis* che la norma reca misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

Il comma 2 interviene sull'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASPO non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.

Si tratta di disposizioni che hanno natura ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza⁵⁴.

⁵⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.F., Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

Al riguardo, con riferimento alla riformulazione del comma 1, numero 5), ritenendo che le norme possano essere attuate, come del resto espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria, nulla da osservare.

Articolo 14

(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

La norma modifica l'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 evidenzia che la norma modifica l'articolo 77 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al fine di estendere l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale.

La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

La norma, alle lettere a) e b), modificando l'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita nei seguenti casi: per i reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 ribadisce che la norma reca modifiche all'articolo 10, commi 6-ter e 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città eliminando le limitazioni temporali di efficacia previste dalle due disposizioni, stabilizzandone pertanto la vigenza.

La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il ddl è al momento sprovvisto del quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 16 ***(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale)***

La norma reca modifiche agli articoli 61 e 131-*bis* del codice penale, ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive. In particolare, il comma 1, lettera a), si integra la formulazione dell'art. 61, primo comma, del codice penale con l'introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-*septies*), consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. La lettera b), come modificata in prima lettura con un emendamento approvato in commissione corredato del parere favorevole del Governo⁵⁵, novella l'art. 131-*bis* del codice penale relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, aggiungendo un periodo che prevede una ulteriore ipotesi di esclusione della particolare tenuità del fatto quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni..

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 reca modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di esclusione della particolare tenuità del fatto in talune ipotesi al fine di consentire la punibilità degli autori di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

La disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16-bis ***(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)***

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento approvato in commissione corredato del parere favorevole del Governo⁵⁶ introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus per coloro che in tali luoghi commettono atti di bagarinaggio.

Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza⁵⁷.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

⁵⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 39.

⁵⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 39.

⁵⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.F., Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

L'articolo amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. "bagarinaggio", ossia la stessa vendita dei biglietti a prezzi maggiorati.

In particolare, alla lettera a), modificando la norma richiamata in rubrica tramite la soppressione (al comma 1 dell'art. 1-sexies citato) del riferimento ai luoghi di commissione dell'illecito, si consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, dunque sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate "on line".

Inoltre, alla lettera b) si specifica (nuovo comma 1-bis dell'art. 1-sexies) che il divieto di vendita non autorizzata dei biglietti opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1913 segnala che la norma modifica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto «bagarinaggio»), eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa.

La disposizione, inoltre, chiarisce che il divieto opera sia nei confronti delle persone fisiche che nel caso di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La RT certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 17-bis

(Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo inserito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento approvato in alla Camera dei deputati in Commissione referente corredato del parere favorevole del Governo⁵⁸ prevede al comma 1 che alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2019, per un numero di posti corrispondenti a quelli "vacanti" al 31 dicembre 2018, nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del D.Lgs. 97/2017 – recante il riordino del Corpo dei vigili del fuoco – articolo introdotto dal D.Lgs. 127/2018. In tal modo, si riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla

⁵⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagina 39-40.

qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza⁵⁹.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri, peraltro inequivocabilmente sotto forma di oneri "inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), in quanto essenzialmente riconducibili alla anticipazione della "decorrenza" a fini economici della nomina a capo "reparto" dei capi squadra attualmente in formazione – per effetto della ivi disposta riduzione da 12 a 5 settimane della durata del relativo corso abilitante, rispetto a quanto già previsto ai sensi della legislazione vigente – e che tale tipologia di oneri è come noto chiaramente "incompatibile" con una autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, in considerazione dei dati forniti nel corso dell'esame in prima lettura⁶⁰, recanti la

⁵⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni*, 23 luglio 2019, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota prot. 188515 del 23 luglio 2019, pagina 90.

⁶⁰ In proposito, l'Amministrazione dell'Interno ha riferito che il comma 3 dell'articolo 14-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha autorizzato lo svolgimento di un concorso straordinario nella qualifica di capo squadra per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre 2017 e dei 500 posti in incremento della medesima qualifica apportati con il decreto legislativo n. 127 del 2018. La norma consente, con le medesime modalità, l'immediato svolgimento delle procedure concorsuali per la promozione alla qualifica di Capo squadra dei vigili del fuoco anche per la copertura dei posti resisi disponibili al 31 dicembre del 2018, in linea con l'esigenza di far fronte a particolari situazioni di carenza di organico nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che costituiscono, assieme ai vigili del fuoco, la "forza d'urto" della macchina del soccorso. La disposizione, che consentirà di avviare immediatamente le procedure per la promozione di n. 559 nuovi capi squadra, si rende necessaria per coprire in tempi brevi le carenze in tale qualifica e fornire ai Comandi personale fondamentale per le necessità del soccorso tecnico urgente, atteso che la figura del capo squadra è, tra l'altro, responsabile della squadra di soccorso, valuta gli interventi da svolgere e l'impiego delle risorse e dei mezzi necessari, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura. La disposizione determina un onere pari a 260 mila euro per il passaggio anticipato (a seguito della riduzione di due mesi del periodo di formazione) delle suddette 559 unità dalla qualifica di vigile del fuoco coordinatore a quella di capo squadra. I dati economici utilizzati per la quantificazione dell'onere sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 127/2018, tenendo conto di una anzianità media di 14 anni. Nella seconda nota prodotta durante l'esame in prima lettura, l'Amministrazione dell'interno ha evidenziato c i prospetti di computo come segue:

QUALIFICA	STIPENDIO	INDENNITÀ DI RISCHIO	ASSEGNO SPECIFICITÀ 14 anni
Vigile del fuoco coordinatore	19.959,30	6.222,48	775,44
Capo squadra	20.832,73	7.206,84	930,48
Costo individuale per 2 mesi di anticipo	145,57	164,06	25,84
Costo individuale I.S.	201,44	227,03	34,29

specificazione dei parametri retributivi considerati nel calcolo della maggiore spesa e l'indicazione della precisa platea di soggetti interessata dalla anticipazione e del periodo di riferimento dell'onere, non ci sono osservazioni.

N. unità	559
Costo complessivo l.d.	187.528,66
Costo complessivo l.S.	258.681,71

Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, doc. cit., 18 luglio 2019, pagg. 39-40; doc. cit., 23 luglio 2019, pagg. 86-88.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2019

[Nota di lettura n. 76](#)

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità (**Atto del Governo n. 86**)

"

[Nota di lettura n. 77](#)

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati) - edizione provvisoria

[Nota di lettura n. 77/1](#)

A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2019

[Nota di lettura n. 78](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (**Atto del Governo n. 90**)

"

[Nota di lettura n. 79](#)

Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) (**Atto del Governo n. 89**)

"

[Nota di lettura n. 80](#)

A.S. 1383: "Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica"

"

[Nota di lettura n. 81](#)

A.S. 1374: "Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020"

"

[Nota di lettura n. 82](#)

Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi (**Atto del Governo n. 93**)

"

[Elementi di documentazione n. 5](#)

Rendiconto 2018 (**A.S. 1387**) e Assestamento 2019 (**A.S. 1388**)

"

[Nota breve n. 9](#)

Le previsioni economiche estive 2019 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 83](#)

A.S. 1312: "Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio"

"

[Nota di lettura n. 84](#)

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (**Atto del Governo n. 96**)

"

[Nota di lettura n. 85](#)

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (**Atto del Governo n. 95**)

"

[Nota di lettura n. 86](#)

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (**Atto del Governo n. 99**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>